

## Cassazione civile sez. lav., 28/02/2019, n.5996

I presupposti di **legittimità del recesso** per **giustificato motivo oggettivo** di cui all'art. 3 legge n. 604/1966 sono sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del **repêchage** (gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro).

Una volta accertata, anche attraverso **presunzioni gravi, precise e concordanti**, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del **lavoratore** circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto **quadro probatorio**.